



Verona, 2 ottobre 2009

LA DETASSAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI C.D. "TREMONTI-TER".

Nell'ambito del D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, l'art. 5 ha introdotto il nuovo istituto della **detassazione degli utili reinvestiti**.

Tecnicamente si tratta di una variazione in diminuzione da evidenziare nella dichiarazione dei redditi :

- **proporzionata** al valore dell'investimento (50%)
- relativa a **specifici periodi di imposta**
- riguardante **particolari beni** che devono rispondere al requisito della **novità**.

I **destinatari** dell'agevolazione in esame sono individuati nei soggetti titolari di reddito d'impresa; non ha rilevanza la veste giuridica e quindi il beneficiario può essere una ditta individuale, una società di persone o una società di capitali. Tale beneficio può essere usufruito anche dalle persone fisiche che hanno iniziato una nuova attività, o dalle società costituite, nel corso del 2009-2010. Va precisato che i contribuenti che svolgono attività considerate "a rischio di incidenti sul lavoro", al fine di beneficiare di tale incentivo, devono essere in possesso della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi e delle prestazioni previste dal d.lgs. n.334/99 relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Per l'individuazione dei **beni agevolabili** occorre far riferimento ai macchinari ed alle apparecchiature individuabili nel raggruppamento "28" della tabella Ateco 2007 di seguito

riportata.

28.1	MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
28.11.11	Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.12	Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
28.11.20	Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12.00	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13.00	Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14.00	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.15.10	Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.15.20	Fabbricazione di cuscinetti a sfere
28.2	ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
28.21.10	Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
28.21.21	Fabbricazione di caldaie per riscaldamento
28.21.29	Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento
28.22.01	Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
28.22.02	Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
28.22.03	Fabbricazione di carriole
28.22.09	Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23.01	Fabbricazione di cartucce toner
28.23.09	Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
28.24.00	Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.25.00	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29.10	Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
28.29.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.29.91	Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.29.92	Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
28.29.93	Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
28.29.99	Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca

28.3	MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA
28.30.10	Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.90	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.4	MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI
28.41.00	Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
28.49.01	Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
28.49.09	Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
28.9	ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI
28.91.00	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.92.01	Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
28.92.09	Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.93.00	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.94.10	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
28.94.30	Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96.00	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.99.10	Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.20	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.30	Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.91	Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
28.99.92	Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
28.99.93	Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
28.99.99	Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

I beni rientranti in tali raggruppamenti devono avere altresì il requisito della **novità**, introdotto in sede di conversione il legge. Rientrano in tale fattispecie i tutti i beni che **non**

sono mai stati utilizzati. Sono considerati, quindi, anche i beni acquistati da un terzo che non è ne produttore né rivenditore, se è possibile attestare che non sono mai stati utilizzati né assoggettati ad ammortamento; i macchinari mai entrati in funzione e utilizzati solo a scopo dimostrativo o per esposizione. Mentre non è stato specificato se il valore da considerare sia al netto dei beni disinvestiti.

Non essendo rilevante il titolo di possesso del bene e neppure la modalità di acquisizione sono assoggettati all'agevolazione anche i beni in leasing o a noleggio.

Nel caso dei **beni in leasing** la variazione in diminuzione dovrà essere effettuata in relazione al costo sostenuto dalla società concedente a prescindere dall'ammontare del maxicanone e del prezzo di riscatto; nel caso in cui l'IVA sui canoni di locazione sia indetraibile per l'utilizzatore assume importanza anche l'imposta pagata dalla società di leasing per l'acquisto del bene presso il produttore.

L'**agevolazione** si basa sull'esclusione dalla tassazione del 50% del costo dell'investimento compresi gli oneri accessori di diretta imputazione e al netto di eventuali contributi concessi. Non è previsto alcun limite all'ammontare dell'investimento assoggettato alla detassazione come invece era nelle precedenti misure Tremonti.

Tale beneficio può essere usufruito anche qualora il risultato del periodo d'imposta evidenzi una perdita.

La detassazione ha rilevanza esclusivamente ai fini del saldo delle imposte dirette (IRES/IRPEF), mentre non ha alcuna influenza ai fini IRAP e degli acconti, e **riguarda esclusivamente** gli investimenti effettuati nel periodo che va dal **01/07/2009 al 30/06/2010**.

Il momento di fruizione dell'agevolazione coincide con il momento del saldo dell'imposta relativa al periodo in cui si è effettuato l'investimento. Per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare per gli investimenti effettuati dal primo luglio al 31 dicembre 2009 l'agevolazione sarà usufruibile nel modello UNICO 2010 mentre per gli investimenti dal primo gennaio al 30 giugno 2010 sarà usufruibile nel modello UNICO 2011.

Nel caso in cui il contribuente, prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto dei beni oggetto dell'incentivo, cede gli stessi a terzi o li destina a finalità estranee all'esercizio d'impresa, il beneficio in esame viene **revocato**. Esiste infine una causa di revoca in cui la cessione non ha **alcun limite temporale** se i beni oggetto degli

investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. Pertanto, in caso di cessione a tali soggetti, il beneficio viene revocato in ogni tempo.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Emme Consulting